

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza della società "X Srl", con sede in -----, pervenuta al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione Regionale del -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società in data 13 novembre 2005 ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

UDITA LA RELAZIONE DELLA PROF. FABRIZIA LAPECORELLA

PREMESSO CHE, PER QUEL CHE SI RICAVALA DALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ISTANZA:

La società istante svolge attività di produzione e commercio di idropulitrici ed attrezzature per la pulizia industriale ed ha un capitale sociale equamente ripartito tra i due soci sig. A e sig. B. Amministratore unico e legale rappresentante della società istante è il sig. A.

L'attività sociale viene svolta in immobili detenuti in forza di due contratti di locazione finanziaria che scadranno uno nel 2006 e l'altro nel 2015 aventi ad oggetto, rispettivamente, la disponibilità di un lotto di terreno edificabile con sovrastante fabbricato artigianale e la disponibilità delle opere di ampliamento dello stesso immobile realizzate successivamente.

La società istante, al fine di separare il compendio immobiliare dal comparto produttivo e commerciale, intende procedere ad un'operazione di scissione parziale proporzionale a seguito della quale una società di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare mentre la scissa continuerà la propria attività industriale e commerciale.

Alla società di nuova costituzione (beneficiaria) verrebbero attribuiti i seguenti elementi patrimoniali:

- due contratti di leasing immobiliari uno scadente nel 2006 e l'altro nel 2015, relativi allo stabilimento dove viene effettuata l'attività produttiva e commerciale;
- beni materiali installati e relativi a tali immobili per un valore netto contabile al 31/08/2005 di circa euro 5.043 (beni per la maggior parte già ammortizzati);
- risconti attivi pari a 65.289 euro iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, relativi alla quota di maxicanone pagato in relazione ai contratti di leasing e non ancora imputati per competenza (che al 31/08/2005 ammontano a 21.254 euro per il leasing scadente nel 2006 ed a 44.035 euro per il leasing scadente nel 2015);
- il contratto di assicurazione relativo all'immobile;
- riserva di utile pari alle poste di attivo trasferite (che al 31/08/2005 corrisponderebbe a 70.332 euro).

Alla società scissa resterebbero tutti i beni materiali ed immateriali, i crediti ed i debiti e i contratti relativi all'attività produttivo-commerciale.

Gli immobili detenuti in leasing dalla beneficiaria saranno locati alla società scissa a prezzi di mercato.

Dalla bozza del progetto di scissione risulta che la società beneficiaria sarà dotata di un capitale sociale pari a 10.000 euro che sarà ripartito tra i due soci della società scissa nelle stesse proporzioni di partecipazione al capitale di quest'ultima.

La società istante dichiara che la scissione sarà effettuata al costo storico senza dar luogo a plusvalenze o minusvalenze e che “non è intenzione dei soci una volta effettuata la scissione cedere le partecipazioni possedute nella società beneficiaria”.

La finalità dell'operazione, per quanto rappresentato nell'istanza, è quella di riorganizzare l'attività d'impresa separando l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare. La costituzione di due entità preposte ognuna ad una specifica attività dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli *assets* materiali ed immateriali che potranno meglio essere valorizzati nei confronti di terzi al fine di acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti, anche coinvolgendo nuovi *partners* nelle specifiche attività di interesse.

L'istante ritiene, quindi, che l'operazione sia sorretta da valide ragioni economiche che si sostanziano nella necessità di separare la gestione economica del ramo produttivo-commerciale da quella del ramo immobiliare “al fine di ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e di sviluppare meglio le stesse”.

CONSIDERATO CHE:

L'art. 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, “la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata” (comma 2, lett. b) e che ad essa sia allegata la “documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell'operazione” (comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe rappresentare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Comitato è chiamato a verificare, per ciascuna operazione proposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l'operazione sia destinata a realizzare situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle sue finalità tipiche e se la situazione giuridico-economica che si verrebbe a determinare appare adeguata alle enunciate finalità dell'operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

In particolare, quanto al requisito delle valide ragioni economiche, il giudizio deve essere condotto, alla luce del consolidato orientamento espresso da questo Comitato, principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l'operazione (la società scindenda e la beneficiaria) senza aver riguardo ai benefici economici che soggetti diversi, tra i quali i soci, potrebbero trarre dall'operazione medesima.

OSSERVATO CHE NEL CASO IN ESAME:

Sarebbe opportuno che l'istante specifichi meglio le ragioni economiche sottese alla scissione prospettata, atteso che con la stessa operazione si trasferiscono alla società beneficiaria attività che, per quanto riportato nell'istanza, rivestono un esiguo contenuto patrimoniale.

Nel contempo, per sanare alcune lacune informative rilevate nella documentazione allegata all'istanza, si formulano le seguenti specifiche richieste:

1. indicare i motivi per cui il bilancio chiuso al 31.12.2004 riporta un capitale sociale pari ad euro 10.329, mentre nell'intestazione societaria dello stesso documento è indicato un capitale sociale interamente versato pari ad euro 50.000;
2. produrre il bilancio chiuso al 31.12.2005;
3. fornire il dettaglio analitico della voce di conto economico dell'area "Costi della produzione", voce B/8 – " per godimento di beni di terzi", per gli anni 2004 e 2005;
4. produrre la documentazione riepilogativa relativa al costo dei contratti di leasing determinato al momento della consegna degli immobili (cfr. lettera D, punto 5 dei contratti n. ----- e n. -----, allegati) e rilevante per la determinazione del prezzo di riscatto (cfr. lettera H dei contratti n. ----- e n. -----, allegati);
5. fornire, per gli anni 2004 e 2005, il prospetto relativo ai contratti di leasing contenente tutte le informazioni di cui all'art. 2427, n. 22 del codice civile, integrando, in particolare, quelle già riportate nella Nota Integrativa al bilancio allegato sotto la voce "Operazioni di locazione finanziaria (leasing)" con l'indicazione dell'importo dei "Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a euro ... alla fine dell'esercizio precedente".
6. produrre un nuovo progetto di scissione indicando i valori aggiornati dei beni oggetto di trasferimento alla società beneficiaria.

PER QUANTO PRECEDE, IL COMITATO DELIBERA

di attivare la procedura istruttoria prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194 e di notificare alla società istante un'ordinanza di integrazione degli elementi probatori da esibire entro 30 giorni dalla data del ricevimento della stessa, al fine di poter esprimere il parere richiesto.

Deliberato il 16 maggio 2006

Deposito: 26 maggio 2006